

CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
SEDE FARA FILIORUM PETRI (CH)

=====

=

=

=

*S T A T U T O*

=

=

=====

Rielaborato ed approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 04 del 7/10/14

INDICE

**TITOLO I:**

-----

**COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI - SEDE - ORGANI ó QUOTE** Pag. 6

Art. 1 - Costituzione e denominazione ..... " 7

Art. 2 - Durata ..... " 8

Art. 3 - Scopi ..... " 8

Art. 4 - Sede ..... " 9

Art. 5 - Organi ..... " 9

Art. 6 - Quote di partecipazione ..... " 10

**TITOLO II:**

-----

**L'ASSEMBLEA** ..... Pag. 11

Art. 7 - Composizione ..... " 12

Art. 8 - Attribuzioni ..... " 12

Art. 9 - Adunanze ..... " 12

Art.10 - Costituzione dell'Assemblea e validita' delle  
deliberazioni..... " 13

Art.11 - Convocazioni ..... " 14

Art.12 - Presidenza ..... " 14

Art.13 - Svolgimento delle adunanze ..... " 14

Art.14 - Rimborso spese ..... " 15

**TITOLO III:**

-----

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ..... Pag. 16

Art.15 - Composizione ..... " 17

Art.16 - Durata in carica ..... " 18

Art.17 - Surrogazioni ..... " 19

Art.18 - Attribuzioni ..... " 19

Art.19 - Atti fondamentali ..... " 20

Art.20 - Trasmissione degli atti agli Enti Consorziati ..... " 20

Art.21 - Convocazioni ..... " 21

Art.22 - Validita' delle sedute ..... " 21

Art.23 - Partecipazione alle sedute ..... " 22

Art.24 - Svolgimento delle sedute ..... " 23

Art.25 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio ..... " 23

Art.26 - Segretario .....í í í í í í í í í í í í í í í . " 24  
 Art.27 - Compensi .....í í í í í í í í í í í í í í ... Pag. 24  
 Art.28 - Responsabilita' .....í í í í í í í í í í í í í í .. " 24  
 Art.29 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione  
 e revoca dei suoi componenti.....í í í í í í í í í í í í í " 25

**TITOLO IV:**  
 -----

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** í í Pag. 27

Art.30 - Attribuzioni .....í í í í í í í í í í í í í í í . " 28

**TITOLO V:**  
 -----

**IL DIRETTORE** í .. Pag. 29

Art.31 - Direzione .....í í í í í í í í í í í í í í í . " 30  
 Art.32 - Durata dell'incarico .....í í í í í í í í í í í í í í í " 30  
 Art.33 - Cauzione .....í í í í í í í í í í í í í í í " 31  
 Art.34 - Rappresentante legale .....í í í í í í í í í í í í í í " 31  
 Art.35 - Attribuzioni .....í í í í í í í í í í í í í í í ... " 31  
 Art.36 - Sostituzione del Direttore .....í í í í í í í í í í í í í í " 33  
 Art.37 - Trattamento economico e normativo .....í í í í í í í í í í . " 34  
 Art.38 - Incompatibilità í " 34

**TITOLO VI:**  
 -----

**IL PERSONALE** í . Pag. 35

Art.39 - Trattamento economico e normativo del personale í í í í í .í " 36  
 Art.40 - Struttura organizzativa.....í í í í í í í í í í í í í í " 36  
 Art.41 - Assunzioni .....í í í í í í í í í í í í í í í .. " 36  
 Art.42 - Incompatibilità .....í í í í í í í í í í í í í í í . " 37

**TITOLO VII:**  
 -----

**GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA** í í í í í í í í í í í . Pag. 38

Art.43 - Gestione .....í í í í í í í í í í í í í í í í " 39  
 Art.44 - Patrimonio e capitale di dotazione .....í í í í í í í í í í í í í . " 39  
 Art.45 - Finanziamento degli investimenti .....í í í í í í í í í í í í í " 40



trasformato e disposizioni transitorie ...	í í í í í í í í í í í í . "	57
Art.68 - Abrogazione del precedente statuto del Consorzio	í í í í í í .	Pag. 58
Art.69 - Entrata in vigore .....	í í í í í í í í í í í í í í í í . "	58
Art.70 - Arbitrato .....	í í í í í í í í í í í í í í í í . "	58
Art.71 - Foro convenzionale .....	í í í í í í í í í í í í í í í í . "	58
Art.72 - Norme di rinvio .....	í í í í í í í í í í í í í í í í . "	59

TITOLO I

---

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI - SEDE - ORGANI - QUOTE

CONSORZIO COMPrensORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FARA FILIORUM PETRI

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.06.1990  
N°142, LEGGE REGIONALE 29.06.1993, N°26 E LEGGE REGIONALE  
25.10.1996, N°102.

ART. 1

-----

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Lo statuto consortile per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del chietino è adeguato ai sensi delle sottoelencate leggi:

- a) - Artt. 23 e 25 della legge 08.06.1990 N. 142
- b) - L.R. 29.06.1993, N. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) - L.R. 25.10.1996, N. 102 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) - D.Lgs. 267/2000.

2. Il Consorzio, istituito con Legge Regionale N. 74/88, in applicazione del D.P.R. 10.09.82, N. 915, è costituito da N. 21 Comuni, precisamente:

- 1) ARI, 2) BUCCHIANICO, 3) CANOSA SANNITA, 4) CASACANDITELLA, 5) CASALINCONTRADA, 6) CHIETI, 7) CRECCHIO, 8) FARA FILIORUM PETRI, 9) FRANCAVILLA AL MARE, 10) GIULIANO TEATINO, 11) MIGLIANICO, 12) PRETORO, 13) RAPINO, 14) RIPA TEATINA, 15) ROCCAMONTEPIANO, 16) S. GIOVANNI TEATINO, 17) S.MARTINO SULLA MARRUCINA, 18) TOLLO, 19) TORREVECCHIA TEATINA, 20) VACRI, 21) VILLAMAGNA.

3. Il medesimo, costituito per la gestione degli impianti R.S.U., può, altresì, realizzare e gestire impianti di smaltimento di rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi. Può, inoltre, gestire, per delega dei comuni consorziati, i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti ed ogni altra attività comunale connessa con la gestione dei rifiuti.

4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e si configura azienda speciale, che gestisce attività a rilevanza economica.

## ART. 2

-----  
DURATA

1. La durata del Consorzio viene fissata in anni 29 (ventinove).
2. Alla cessazione del Consorzio, gli impianti, coi relativi oneri patrimoniali e di esercizio, unitamente ai proventi di qualsiasi natura, verranno trasferiti ai singoli Enti interessati in proporzione alle quote di partecipazione.

## ART. 3

-----  
SCOPI

1. Il Consorzio ha il compito di provvedere, ai sensi della L.R. 8.9.1988 N. 74 alla realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili.

Sono, altresì, scopi del Consorzio:

- a) gestire i servizi di igiene dei Comuni consorziati, con assunzione diretta degli stessi in forme convenzionate;
- b) realizzare studi, progetti, investimenti relativi alle problematiche di disinquinamento delle acque nei Comuni consorziati, nonché la gestione di impianti di depurazione;
- c) realizzare iniziative, progetti ed investimenti connessi all'uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura, nonché la realizzazione di interventi programmatori in materia di agricoltura biologica, comprese le attività vivaistiche e di forestazione, secondo il progetto generale di sperimentazione del compost;
- d) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani assimilati;
- e) realizzazione studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari, plastica e suoi derivati;
- f) attuazione per ogni iniziativa di competenza del D.L. 09.09.1988 N. 397, concernente disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
- g) realizzare studi, progetti e iniziative, anche tramite soggetti privati, per il recupero energetico dalle materie prodotte dall'impianto di riciclaggio (R.D.F.) e dai rifiuti solidi urbani, finalizzato alla produzione di energia pulita, razionalizzazione e diminuzione dei consumi energetici.



2. Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonchè assumere, per il raggiungimento dei fini inerenti l'impianto di riciclaggio e recupero energetico, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.

3. Il Consorzio può costituire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 915/82, come richiamato dall'art. 5 della L.R. 74/88, società miste con la partecipazione di imprese singole o associate, a soli fini strumentali, per la costruzione degli impianti di smaltimento previsti nel piano o per specifiche attività strumentali o collaterali a quelle assegnate istituzionalmente all'azienda, qualora sussistano ragioni di opportunità e convenienza.

4. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di enti locali diversi da quelli consociati, previa stipulazione con gli stessi di apposita convenzione.

#### ART. 4

-----

#### S E D E

1. Il Consorzio ha la sede legale presso il municipio di FARA FILIORUM PETRI o in locale appositamente fornito dal Comune o preso in locazione dal Consorzio stesso.

2. La pubblicazione degli atti soggetti a pubblicità viene effettuata con apposizione all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.

#### ART. 5

-----

#### O R G A N I

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## ART. 6

-----

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente consorziato partecipa al Consorzio con quote commisurate alla popolazione residente, desunta dall'ultimo censimento pubblicato sulla G.U., nella misura di 1 (una) quota ogni 10.000 (diecimila) abitanti, con arrotondamento per eccesso, che dà diritto a voto plurimo.

2. Il valore di ogni quota di partecipazione annuale è fissato in L. 1.000.000 (unmilione). Esse devono essere versate, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

E' in facoltà degli Enti consorziati procedere al versamento relativo alla quota di partecipazione in un massimo di 2 (due) rate uguali annuali. Il versamento delle rate annuali devono obbligatoriamente avvenire entro il 30 (trenta) gennaio dell'anno di riferimento.

Le quote di partecipazione devono obbligatoriamente essere iscritte nei bilanci annuali e pluriennali degli Enti consorziati.

3. L'Assemblea può formulare agli Enti consorziati, ai sensi della lett. e) dell'art. 8 della Legge Regionale 29.6.1993 N. 26, entro il 30 luglio dell'anno precedente l'esercizio finanziario di riferimento, proposte di eventuale aggravio dell'onere economico di partecipazione.

4. Gli Enti consorziati deliberano entro il 30 settembre successivo l'accoglimento della proposta.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base della deliberazione positiva degli Enti aderenti al Consorzio, notifica le nuove quote proposte agli uffici finanziari degli Enti stessi, con obbligo di iscrizione nel bilancio di previsione.

6. Sino alla determinazione delle nuove quote, valgono, a tutti gli effetti, quelle precedentemente determinate.

TITOLO II°

---

L'ASSEMBLEA

## ART. 7

-----  
COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Consorziati, o dai loro delegati, ciascuno portatore di una rappresentanza di voto in relazione alla quota di partecipazione, così come determinata ai sensi del precedente articolo 6.
2. L'Assemblea risulta, pertanto, composta dai rappresentanti degli Enti consorziati.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni variazione concernente le persone che li rappresentano.  
In difetto, l'Assemblea si reputa validamente composta con le persone che in precedenza la costituivano.

## ART. 8

-----  
ATRIBUZIONI

1. L'Assemblea:
  - a) determina gli indirizzi programmatici cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
  - b) nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina le indennità e i compensi;
  - c) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e la revoca dei suoi componenti;
  - d) approva gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 19 e dalle lettere a), b, c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art.18 del presente Statuto;
  - e) delibera le modificazioni dello Statuto, ad esclusione di quelle che aggravino l'onere economico di partecipazione degli Enti al Consorzio, per le quali formula proposte agli Enti stessi;
  - f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

## ART. 9

-----  
ADUNANZE

1. L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 19.
2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi straordinariamente per determinazione del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti almeno 1/3 dei voti rappresentanza. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. I legali rappresentanti degli Enti consorziati o coloro che, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, sono stati da essi delegati, devono partecipare personalmente alle adunanze dell'Assemblea.
4. Le funzioni di segretario per le adunanze dell'Assemblea sono svolte da un funzionario del Consorzio, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

## ART. 10

-----

### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di rappresentanza. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei voti di rappresentanza presenti nell'Assemblea.
2. Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, la seconda convocazione dovrà essere tenuta a non meno di 24 ore di distanza, con esplicita menzione nella lettera di convocazione.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 1/5 (un quinto) di rappresentanza. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei voti di rappresentanza presenti nell'Assemblea.
4. Le deliberazioni, che concernono le modifiche dello Statuto, la nomina degli amministratori, dei revisori dei conti, nonché la revoca degli amministratori e dei revisori dei conti e lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, devono essere sempre adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei voti di rappresentanza.

5. Le deliberazioni, di cui al precedente comma, devono essere trasmesse, a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, agli Enti consorziati.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati alle sedute dell'Assemblea con le modalità prescritte dal successivo art. 11.

## ART. 11

-----

### CONVOCAZIONI

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita agli Enti consorziati, nella loro sede, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telex o telefax.

2. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti consorziati e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 12

-----

### PRESIDENZA

1. L'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto nel suo seno.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, assume la presidenza il rappresentante più anziano di età.

## ART. 13

-----

### SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

1. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalita' di votazione.
2. Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata di mano. Per le nomine alle cariche sociali si procederà a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

#### ART. 14

-----

#### RIMBORSO SPESE

1. Per ciascuna partecipazione alle sedute spetta ai componenti dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati il rimborso delle spese di viaggio ed il gettone di presenza, nella misura deliberata dalla stessa Assemblea, nei limiti previsti dalla legge 27.12.1985 N. 816 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

TITOLO III°

---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



## ART. 15

-----  
COMPOSIZIONE

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto di n. 3 o 5 membri, compreso il Presidente. Al fine di evitare un aumento della spesa a carico del Consorzio, nell'ipotesi di nomina a 5 membri, almeno due dovranno essere necessariamente Sindaci dei Comuni Consorziati e dovranno espressamente rinunciare, all'atto della candidatura a qualsiasi emolumento comunque denominato a carico del Consorzio stesso. Prima di nominare il nuovo Consiglio, l'Assemblea, con la maggioranza assoluta del numero delle quote di partecipazione attribuite a ciascun Ente consorziato, delibera il numero dei componenti complessivi e l'eventuale numero di esterni.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possono dimostrare una speciale competenza tecnico-amministrativa per funzioni disimpegnate presso consorzi, aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
3. La proposta di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, in seno all'Assemblea, nel caso di Amministratori pubblici, deve essere formulata dagli aspiranti direttamente all'Assemblea per la nomina.
4. La proposta di nomina dei medesimi componenti, qualora esterni all'Assemblea, deve essere corredata da apposito "curriculum" dal quale risultino i titoli e requisiti di cui al comma 2.
5. Per la nomina di componenti esterni, che non siano cioè sindaci dei comuni consorziati, viene emanato pubblico avviso da rendere noto, per la durata di giorni quindici, agli Albi di tutti i Comuni del Consorzio, con invito a tutti coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto, di presentare istanza presso la segreteria del Consorzio.
6. Qualora in seguito alla pubblicazione del primo avviso non siano pervenute istanze pari al doppio dei componenti assegnati al Consiglio di Amministrazione, si provvederà, con le stesse modalità di pubblicazione, all'apertura dei nuovi termini fissati in ulteriori quindici giorni.
7. Nel caso in cui, in seguito ai predetti avvisi, non si raggiunga ugualmente il numero minimo di domande, di cui al precedente comma, l'Assemblea procede alla nomina dei componenti anche al di fuori delle istanze pervenute, limitatamente al raggiungimento del numero minimo.
8. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione attribuite a ciascun Ente consorziato.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.
10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, scelto tra i membri eletti nel C.d.A.;
11. La nomina avviene con votazione segreta prima di quella degli altri componenti il Consiglio stesso.
12. La deliberazione di nomina del Presidente è altresì corredata da apposito "curriculum" dal quale risultino i titoli ed i requisiti di cui al precedente comma 1 dell'art.9 della legge regionale.
13. La elezione del Presidente avviene mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta del numero delle quote di partecipazione attribuite a ciascun Ente consorziato.
14. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
15. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

## ART. 16

### ----- DURATA IN CARICA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Essi possono essere rieletti per non più di una volta.
2. Il Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quadriennio, sia rinnovata integralmente l'Assemblea del Consorzio.
3. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le condizioni del mancato possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale o quando sopravvengono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regionale N. 26/93, o quando viene meno la carica elettiva in base alla quale era stato eletto membro del Consiglio di Amministrazione.
4. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile e deve, in ogni caso, essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione della proposta.

5. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
6. I componenti del Consiglio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è pronunciata d'ufficio dall'Assemblea.

## ART. 17

-----

### SURROGAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso sia necessario sostituire i componenti del Consiglio medesimo, per qualsiasi causa, anticipatamente cessati dalla carica, deve convocare l'Assemblea per la surrogazione entro 10 giorni da quello in cui tale causa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
2. La surroga ha effetto appena è divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

## ART. 18

-----

### ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti oggetti:
  - a) piano-programma e i suoi aggiornamenti;
  - b) bilancio pluriennale di previsione;
  - c) bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;
  - d) conto consuntivo;
  - e) tariffe di servizi;
  - f) proposte di modificazioni dello Statuto;
  - g) nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
  - h) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea.
  - i) emissione di prestiti obbligazionari;

- l) mutui ed altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive CEE e che non siano riservati alla competenza del direttore;
- m) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
- n) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del Consorzio;
- o) regolamento concernente le modalità, il procedimento e i requisiti per l'assunzione del personale da adottare nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

## ART. 19

-----

### ATTI FONDAMENTALI

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni concernenti:
  - a) il piano-programma ed i suoi aggiornamenti;
  - b) il bilancio pluriennale di previsione;
  - c) il bilancio preventivo economico e le relative variazioni;
  - d) il conto consuntivo;
  - e) l'emissione di obbligazioni;
  - f) la nomina per chiamata del direttore generale;
  - g) proposte di modificazioni dello Statuto;
  - h) tariffe dei servizi.
2. Per l'approvazione degli atti di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca, entro 30 giorni dall'adozione degli stessi, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
3. Nel caso in cui l'Assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione, di deliberare sugli atti del Consiglio di Amministrazione, questi, ad esclusione di quelli di specifica competenza dell'Assemblea, s'intendono, a tutti gli effetti, approvati.

## ART. 20

-----

### TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Gli atti previsti dagli artt. 8 e 19 devono essere trasmessi, dopo l'approvazione dell'Assemblea, in copia integrale, agli Enti consorziati a cura del segretario del Consiglio di Amministrazione, che ne è responsabile:

2. Con le medesime formalità stabilite nel precedente comma, agli Enti consorziati deve, inoltre, essere trasmessa una relazione annuale sui risultati dell'esercizio finanziario e sull'andamento dei servizi, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

## ART. 21

-----

### CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, di due consiglieri, del direttore generale e del collegio dei revisori.

La riunione, in ogni caso, deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che dovrà essere indetta per un altro giorno entro il quindicesimo da quello della prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al direttore.

6. Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ridotto a ventiquattro ore.

## ART. 22

-----

### VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente, e, in seconda convocazione, con la presenza di due componenti, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di una sua assenza, di chi lo sostituisce.
3. I consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarano, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.
5. I consiglieri non possono prendere parte a discussioni e a votazioni su argomenti nei quali hanno un interesse personale o l'abbiano il coniuge e i loro parenti ed affini entro il IV grado civile.
6. Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste dal precedente e dal presente articolo sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e se nessun consigliere si oppone alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso gli argomenti non trattati sono rinviati alla seduta successiva.
7. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

## ART. 23

-----

### PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo, che deve essere verbalizzato.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio in cui si delibera il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e alle altre riunioni a cui sono invitati dal Presidente del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati nell'ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della discussione e della votazione.

## ART. 24

-----  
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per constatare che questo sia regolarmente costituito ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalita' di votazione.
2. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa la qualita' o capacita' di persone, le deliberazioni stesse dovranno essere adottate a scrutinio segreto.
3. Il Consiglio, su designazione del Presidente, può nominare uno o più scrutatori tra i componenti presenti.
4. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. Le deliberazioni del Consiglio constano da processi verbali, redatti dal Direttore o da un dipendente con funzioni di Segretario.
6. In mancanza del Direttore o del Segretario, quando essi hanno l'obbligo di assentarsi, i verbali sono redatti da uno dei componenti il Consiglio.
7. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
8. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

## ART. 25

-----  
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA E DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, le modalità per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio stesso.

2. I regolamenti devono essere approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.

## ART. 26

### SECRETARIO

1. Il Consiglio nomina tra i dipendenti del Consorzio o di un Ente facente parte del Consorzio un segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incombenza necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso, comprese le procedure per la pubblicazione ed esame di controllo, quando richiesto, degli atti deliberativi.

2. Per un periodo non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta, dall'inizio dell'attività degli Organi detti, le funzioni di Segretario saranno svolte dall'Istruttore Direttivo - VII qualifica, incaricato del servizio di Ragioniere-Economo con delibera dell'Assemblea N. 3 dell'8.5.1991 e per il medesimo compenso.

3. Il predetto funzionario continuerà a svolgere le funzioni al medesimo affidate con la delibera sopracitata fino alla nomina di un dipendente del Consorzio.

## ART. 27

### COMPENSI

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti nelle tabelle allegate alla legge 27.12.1985 N. 816 e successivi aggiornamenti e modificazioni e nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 1 - comma 7 - della L.R. 25.10.1996, N. 102.

## ART. 28

### RESPONSABILITA'



1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio consortile.
2. In ogni caso i componenti del consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro della adunanza e delle deliberazioni del Consiglio. Di tale annotazione si dovrà dare notizia per iscritto al Collegio dei Revisori, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 25 del presente Statuto.

## ART. 29

-----

### SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVOCA DEI SUOI COMPONENTI - GESTIONE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento, di statuto e di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dispone la loro revoca.
3. La proposta motivata di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di revoca dei suoi componenti deve essere iscritta all'ordine del giorno se presentata da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione.
4. La proposta motivata di scioglimento o di revoca deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea, il quale è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di venti giorni dalla presentazione. La proposta di scioglimento deve essere comunicata, a cura del Presidente, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della

riunione dell'Assemblea con invito a fornire le giustificazioni; così nel caso di revoca dei singoli componenti.

5. Nel caso di avvenuta revoca del componente l'Assemblea provvede alla sua sostituzione secondo le procedure di cui all'art. 17 del presente Statuto.

6. Nel caso di avvenuto scioglimento del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla nuova nomina entro un mese dal provvedimento di scioglimento.

7. Sciolto il Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione straordinaria per il periodo di mesi tre e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione un Commissario straordinario nominato dall'Assemblea contestualmente al provvedimento di scioglimento tra i soggetti aventi tutti i requisiti di cui all'art.9 della Legge Regionale n. 26/93, oltre alle compatibilità di legge. La gestione straordinaria non potrà, comunque, in nessun caso essere superiore a mesi sei.

TITOLO IV°

---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## ART. 30

-----

## ATTRIBUZIONI

## 1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione consortile;
- c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- d) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza dal presente Statuto;
- e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 giorni dalla sua adozione.

3. Il Presidente può affidare al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.

TITOLO V°

---

IL DIRETTORE

## ART. 31

-----  
DIREZIONE

1. Il Direttore del Consorzio viene nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, previsto dal 2° comma dell'art.4 del T.U. 15.10.1925, N. 2578, seguendo la procedura dell'art. 32 del DPR 902/86, ed in via eccezionale, con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, per chiamata, prevista dal 3° comma dell'art. 4 del T.U. di cui sopra.

2. La commissione giudicatrice è composta da tre membri, compreso il Presidente, docenti ed esperti del settore, esterni al Consorzio, che non siano incompatibili secondo le norme vigenti; almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato a donne.

3. Per coloro che si trovano in servizio in qualità di dirigenti presso consorzi, aziende speciali di enti locali o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, esercenti uno o più servizi affidati all'Azienda consorziale, si prescinde dal limite di età'.

4. Il bando di concorso per titoli ed esami, per la nomina del Direttore è approvato dal Consiglio di Amministrazione; esso è affisso, per almeno trenta giorni consecutivi, all'Albo del Consorzio e del Comune ove ha sede legale l'azienda ed è pubblicato, per una volta, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Il bando deve essere inviato agli Enti consorziati per l'affissione all'Albo pretorio.

6. Qualora sussistano ragioni che non richiedano la presenza di un Direttore a tempo pieno, è ammessa la nomina del Direttore a tempo parziale, individuato con le procedure del pubblico avviso nei Comuni del Consorzio, fra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente di altri consorzi, aziende speciali o che siano stati pubblici funzionari con esperienza comprovata nel campo dell'ecologia o di amministratori di imprese private esercenti servizi di igiene urbana e ambientale, con esperienza quinquennale.

La nomina avverrà' con valutazione del "curriculum" da parte del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 32

## DURATA DELL'INCARICO

1. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
2. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.
- 3 Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio può aver luogo solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di tutti i suoi componenti.

### ART. 33

-----

## CAUZIONE

1. Il Direttore, prima di assumere l'incarico, deve prestare una cauzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità previste dalla legge 10.06.1982 N.348.

### ART. 34

-----

## RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio spetta al Direttore, con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni di istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

### ART. 35

-----

## ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio:

2. Il Direttore, in particolare, deve:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed attuarne le direttive generali;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti concorso;
- g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- i) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- m) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento del personale;
- n) riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività e sull'andamento del Consorzio, svolgendo attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso;
- o) esercitare tutte le altre funzioni che non siano, dalla legge, dai regolamenti generali e del Consorzio o dal presente Statuto, attribuite alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

3. Al Direttore si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e comma 4 dell'art. 52 e dell'art. 53 della legge 08.06.1990 N.142.

4. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e del personale, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) esprime su ogni proposta di deliberazione il parere preventivo di legittimità e i pareri di regolarità tecnica e contabile, in assenza dei responsabili del servizio interessato e del servizio di ragioneria.

5. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessari per il normale ed ordinario



funzionamento del Consorzio, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

6. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti o funzionari del Consorzio, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione; le deleghe devono essere conferite per iscritto e possono essere revocate.

## ART. 36

-----

### SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE

1. Le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo sono affidate, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ad altro dipendente del Consorzio in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore.

2. Colui che è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, è esentato dal prestare la cauzione prevista nel precedente art. 33.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

4. Nella prima applicazione di tutte le procedure per la nomina del Direttore del Consorzio e per un periodo non superiore a mesi sei, rinnovabile una sola volta, dall'inizio delle attività dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Direttore saranno svolte dal Segretario Comunale in carica, che di norma è un Segretario dei Comuni del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera della Giunta Comunale del Comune di appartenenza.

4 Bis. Fino all'entrata a regime del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire l'incarico di Direttore Generale ad un dipendente o Segretario Comunale degli Enti Consorziati, per le sue specifiche competenze, sulla scorta di curriculum che sarà valutato dal Consiglio di Amministrazione. Resta ferma, nel caso di specie, la competenza dell'Assemblea di cui all'art.8 - comma 1 - lett. d) dello Statuto.

5. Allo stesso compete il trattamento previsto dall'art. 25 del D.P.R. 749/72.

ART. 37  
-----

## TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

1. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 38  
-----

## INCOMPATIBILITA'

1. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria. Può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da darsi di volta in volta.

2. Il Direttore, che contravvenga a quanto previsto nel precedente comma, deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio a cessare dalla situazione di incompatibilità.

3. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione provvede, previa contestazione dell'addebito e richiesta di giustificazioni, a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro.

TITOLO VI°



IL PERSONALE

## ART. 39

-----  
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di diritto privato.
2. Il trattamento economico e normativo del personale del Consorzio è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dalle leggi vigenti in materia.
3. E' fatto divieto al Consorzio di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad esso espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti.
4. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilita' degli Amministratori e del Direttore, ai sensi degli art. 11 e 16 della Legge Regionale 26/93.

## ART. 40

-----  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'organizzazione funzionale essenziale del Consorzio relativamente agli uffici ed al personale, viene così definita, secondo la seguente struttura:
  - Direttore del Consorzio (Organo del Consorzio);
  - Affari Generali ed Amministrativi;
  - Struttura per il funzionamento dell'impianto.
2. La dotazione organica del personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi sarà assunta con specifico regolamento, in conformità del presente Statuto, in base a criteri di autonomia e secondo principi di professionalità e responsabilità.

## ART. 41

-----  
ASSUNZIONI

1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto

collettivo nazionale, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che determina le categorie dei lavoratori che devono essere assunti mediante pubblico concorso per titoli ed esami e quelli che devono essere assunti con le ordinarie forme di collocamento, applicando quanto in materia stabiliscono le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

2. Spetta al Direttore o a un dirigente o funzionario dal medesimo delegato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezioni.

3. Le commissioni predette devono essere composte di esperti preferibilmente esterni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 42

-----

#### INCOMPATIBILITA'

1. La qualita' di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonchè con ogni incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII°

---

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

## ART. 43

## GESTIONE

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

## ART. 44

## PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal capitale di dotazione, che sarà conferito dalla Regione e dai beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi, ad esso conferiti dagli enti consorziati, nonché dei beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività, con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.

2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione da società od enti aventi come fine attività strumentali o complementari a quelle indicate all'art. 3 del presente Statuto.

3. I beni conferiti sono computati al valore storico di acquisizione, che per le immobilizzazioni viene rivalutato a norma di legge e depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme.

4. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione, ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che, per parere concorde del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.

5. Tutti i beni conferiti in dotazione sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.

6. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2, del Codice Civile.

## ART. 45

## FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, il Consorzio provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati.

2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti di legge, e, inoltre, può ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

## ART. 46

## PIANO PROGRAMMA

1. Il piano programma è deliberato - entro 6 mesi dal suo insediamento - dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea.

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni e le proposte in ordine alla attività commerciale e alla politica delle tariffe;
- d) le iniziative di relazioni esterne;
- e) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

3. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione della revisione del bilancio pluriennale.



## ART. 47

-----  
BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma e ha durata triennale.
2. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalita' di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
4. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonchè alle variazioni di valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

## ART. 48

-----  
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, secondo lo schema di cui al D.M. 4.2.80, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in deficit.
3. Il bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio.
4. Il bilancio di previsione deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali ed ai corrispettivi per i minori ricavi o i maggiori costi per i servizi e le prestazioni richieste dagli enti consorziati, anche singolarmente, a condizione di favore, per ragioni di carattere sociale ovvero dovuti a politiche tariffarie.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma devono essere calcolati dal Consorzio in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

#### ART. 49

-----

### ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

1. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, in conformita' al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalita' della sua copertura;
- c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonchè i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso.
- d) la tabella numerica del personale, distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni e la media delle presenze previste nell'anno;
- e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa, conforme allo schema approvato con decreto del Ministero del Tesoro;
- f) la relazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione.

#### ART. 50

-----

### CONTO CONSUNTIVO

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonchè alla valutazione dei ratei e risconti.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dal Consorzio e redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.

4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore deve, tra l'altro, indicare:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti del T.F.R. del personale e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

## ART. 51

-----

### ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

1. Al conto consuntivo consolidato sono allegati:

- a) i conti economici delle singole sezioni;
- b) il prospetto dei flussi di cassa di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 468;
- c) lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
- d) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per risultati intermedi;
- e) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi;
- f) le risultanze dell'esercizio per natura e per funzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione a carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza; le due relazioni devono essere presentate, unitamente al conto, all'Assemblea consortile entro il 30 maggio.

## ART. 52

-----

### RISULTATI DI ESERCIZIO

1. Il conto consuntivo del Consorzio non può chiudersi in deficit.

2. In caso di perdite d'esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura corrispondente alle quote di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, analizza in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

4. Gli utili netti sono destinati nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel piano programma;

5. L'eccedenza è devoluta agli Enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, con le modalità deliberate dall'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione.

### ART. 53

-----

#### FONDO DI AMMORTAMENTO

1. Le quote per la costituzione del fondo di ammortamento sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto previsto dai decreti del Ministero delle Finanze del 29.10.1974 e del 31.12.1988, ferma restando l'osservanza dei principi del Codice Civile.

2. Per le eventuali deroghe alla disposizione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, deve evidenziare, in sede di relazione al conto consuntivo, le speciali ragioni che le giustificano.

### ART. 54

-----

#### REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'

1. Il regolamento di finanza e contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione deve stabilire:

- a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre all'immediata determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
- b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti

- presenti i principi contabili stabiliti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
- c) i criteri per la determinazione della ripartizione di costi comuni ai diversi servizi;
  - d) i criteri per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie per le quali è decisa la gestione diretta o tramite istituti di credito;
  - e) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;
  - f) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
  - g) le modalità di liquidazione delle spese;
  - h) gli strumenti per la pianificazione di azienda o di mercato, le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti al Consorzio e per la relativa evidenziazione nei programmi e bilanci.

## ART. 55

-----

### SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo espletamento di licitazione, ad un istituto o ad un Consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.
2. Al tesoriere sono affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie il Consorzio può gestire il servizio direttamente o avvalersi di Istituti di Credito.

## ART. 56

-----

### LIBRI OBBLIGATORI

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
  - a) il libro giornale;
  - b) il libro degli inventari;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

2. Il Consorzio deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalle legge.

3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

#### ART. 57

-----

#### CERTIFICAZIONE DEI BILANCI

1. Nella previsione di cui all'art. 31 della Legge Regionale 26/93, relativamente al volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, i bilanci di esercizio del Consorzio saranno sottoposti a revisione ai sensi e per gli effetti dell. 14 della legge 12.08.1977 N. 675.

TITOLO VIII°

---

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

## ART. 58

-----  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo sulla regolarita' contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria è affidato ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominato dall'Assemblea.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
3. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineliggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni e, in particolare, i componenti dei consigli degli enti consorziati, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con il Consorzio e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
5. Per il compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applica il D.P.R. 10.10.1994, N. 645. Detto compenso viene deliberato dall'Assemblea.

## ART. 59

-----  
COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economica-finanziaria del Consorzio; assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione; nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza delle valutazioni di Bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.



2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti dal Consorzio stesso in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.
3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti chiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige ogni anno una relazione per l'Assemblea, in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione del Consorzio e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

## ART. 60

-----

### FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.
3. Decade, altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorchè giustificata, si protragga per un intero esercizio.
4. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro.
5. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore del Consorzio.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio; il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO IX°

---

CONTRATTI

## ART. 61

-----  
APPALTI E FORNITURE

1. Il Consorzio è tenuto ad osservare, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture le disposizioni di attuazione delle direttive CEE; il Consorzio, comunque, applica:

a) per gli appalti dei lavori pubblici, le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici n.109 dell'11.02.1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in quanto riferibili all'Ente;

b) per le forniture, il cui valore di stima sia uguale o superiore, esclusa l'IVA, a 200.000 unita' di conto europeo, le disposizioni di cui al D. lgs. 24 luglio 1992 N. 358.

2. Le procedure per l'aggiudicazione di forniture di valore inferiore a quello previsto dalla lettera b) del precedente comma sono disciplinate dalle disposizioni di cui al D.P.R. 18.4.1994 N. 573 e sue successive modificazioni o integrazioni, in quanto riferibili all'Ente.

3. Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato ai sensi dell'art. 35, comma 4, la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilita' sul corretto funzionamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e la stipulazione dei contratti.

4. Le commissioni di gara devono essere composte da esperti, preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X°

---

RAPPORTI CON I CITTADINI

## ART. 62

-----  
PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Consorzio promuove ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla organizzazione dei servizi ed alla loro distribuzione nel territorio.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto non oltre il termine di trenta giorni lavorativi dalla ricezione;
- b) promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati al Consorzio stesso;
- c) instaura costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerta di visite e seminari presso il Consorzio e la predisposizione di materiale a fini didattici;
- e) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti e ai cittadini, in particolare, per illustrare i dati essenziali dei piani-programma, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

## ART. 63

-----  
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

1. Le associazioni degli utenti, dei lavoratori e degli imprenditori possono presentare proposte all'Azienda consorziale per il miglioramento dei servizi da essa gestiti.

## ART. 64

-----  
RICERCA SUI SERVIZI

1. Il Consorzio deve, periodicamente, predisporre una ricerca su livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti; a tal fine può commissionare indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti per individuare

le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono inseriti in apposita relazione triennale e comunicati agli Enti Consorziati.

TITOLO XI°

---

REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE FINALI

## ART. 65

## LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di cessazione del Consorzio, per la scadenza del termine di durata o di suo anticipato scioglimento, l'Assemblea, prima della scadenza, nomina un Comitato di liquidatori composto di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Comitato di liquidatori deve compiere le operazioni di liquidazione entro il termine fissato dall'Assemblea, salvo le proroghe eventualmente concesse dalla stessa Assemblea.
3. Il Comitato di liquidatori cura la gestione ordinaria dell'Azienda Consorziale, senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede, sollecitamente, alla definizione degli affari pendenti ed alla riscossione dei crediti; compie gli atti conservativi necessari e procede alla alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.
4. Il Comitato dei liquidatori forma lo stato attivo e passivo dell'Azienda Consorziale e, tenuto presente quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del presente Statuto, un piano generale di liquidazione, che sottopone all'Assemblea, corredandolo di una relazione esplicativa.
5. L'Assemblea, con motivata deliberazione, approva e, occorrendo, modifica il piano di liquidazione.
6. Divenuto esecutivo il piano di liquidazione, il Comitato provvede alla devoluzione dei beni dell'Azienda Consorziale ai singoli Enti consorziati.
7. I creditori, che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti consorziati in proporzione e nei limiti dei beni che hanno ricevuto.

## ART. 66

## REGOLAMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, dello Statuto Comunale e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.



2. In particolare possono essere disciplinate, con regolamento interno, le seguenti materie.

- a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) finanza e contabilità;
- c) appalti, forniture e spese in economia;
- d) modalità di assunzione del personale;
- e) visione degli atti.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

#### ART. 67

-----

#### PRIMA ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO TRASFORMATO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La convocazione della prima adunanza dell'Assemblea è disposta dal rappresentante del Comune con maggior numero di residenti facente parte del Consorzio, entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi del comma XI dell'art. 34 della Legge Regionale 26/93.

2. I componenti degli organi del Consorzio esistenti restano in carica fino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi.

3. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici contrattuali attualmente in corso.

4. Nella sua prima adunanza l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio esistente resta in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.

6. Sino all'istituzione del registro dei revisori contabili di cui al 2° comma dell'art. 55, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in osservanza dell'art. 27/nonies del D.L. 22.12.1981 N. 786, convertito dalla Legge 26.02.1982 N.51 e dagli articoli 12/bis e 12/ter del D.L. 28.02.1983 N. 55, convertito dalla Legge 26.04.1983 N.131.

## ART. 68

-----  
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STATUTO DEL CONSORZIO

1. Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto del Consorzio ed ogni sua successiva modifica.

## ART. 69

-----  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è stata stipulata la convenzione per atto pubblico ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 26/93.

## ART. 70

-----  
ARBITRATO

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti, fra gli enti associati ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

2. Il Collegio Arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

## ART. 71

-----  
FORO CONVENZIONALE

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli enti consorziati ed il Consorzio resta convenuta la competenza del Foro di Chieti.

## ART. 72

-----

## NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni della Legge Regionale 29.06.1993 N.26 e le altre disposizioni di legge o regolamento previste per i Consorzi degli Enti Locali.